

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 490)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 5 febbraio 1969 (V. Stampato n. 626)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(FERRARI-AGGRADI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ANDREOTTI)

e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(SCALFARO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 febbraio 1969*

Modifiche in materia di tasse automobilistiche

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per il mancato pagamento delle tasse automobilistiche di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, il trasgressore è soggetto, oltre che alla corresponsione del tributo evaso, alle seguenti sanzioni pecuniarie:

a) una sanzione pecuniaria da una a due volte l'ammontare della tassa ragguagliata al periodo quadrimestrale, qualora il pagamento avvenga non oltre il quindicesimo giorno dal termine di scadenza fissato dalla legge;

b) una sanzione pecuniaria da una a sei volte l'ammontare della tassa annua, qualora il pagamento avvenga dopo il quindicesimo giorno dal termine di scadenza fissato dalla legge.

Per la mancata apposizione del discocontrassegno prescritto dall'articolo 12 del citato testo unico, il trasgressore incorre nella sanzione pecuniaria da un minimo di lire 1000 ad un massimo di lire 6000.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 56 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, modificato dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, per quanto riguarda le violazioni al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il ricorso al Ministro delle finanze non è ammesso contro le ordinanze dell'Intendente di finanza relative a violazioni per le quali la sanzione pecuniaria prevista dalla legge non sia superiore nel massimo a lire 100.000 ».

Art. 3.

Nella riscossione della tassa di circolazione, dell'addizionale di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e dell'abbonamento all'autoradio previsto dalla legge 15 dicembre 1967, n. 1235, l'importo dovuto, dopo la liquidazione dell'imposta di bollo è arrotondato a lire 100 quando presenta una frazione inferiore a tale somma.

L'arrotondamento a lire 100 si effettua anche per la riscossione del solo importo dell'abbonamento all'autoradio.

Le maggiori somme introitate per effetto dell'arrotondamento di cui ai precedenti commi sono devolute allo Stato.